

DECRETO 3 settembre 2015.

Ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, in particolare, l'art. 107;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'amministrazione statale in provincia di Bolzano;

Considerato che la procedura prevista dal citato art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stata avviata;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare l'art. 23-*quinquies* che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere *a)* e *b)* la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonché il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, ai sensi del citato art. 23-*quinquies*, comma 3, resta esclusa dall'applicazione del predetto comma 1 la dotazione organica relativa al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle Commissioni tributarie il quale, pertanto, non è rientrato nel calcolo della spesa di personale su cui è stata operata la riduzione del 10% previsto dalla normativa citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013, concernente l'individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di

livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza, con il quale, nella Tabella A, sono state individuate n. 59 posizioni di livello dirigenziale generale, n. 573 posizioni di livello dirigenziale non generale e, in ordine al personale non dirigenziale, n. 5.261 unità di area terza, n. 5.777 unità di area seconda, n. 555 unità di area prima, per un totale complessivo riferito al personale delle aree di n. 11.593 unità;

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo unico del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, che prevede che, al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, effettui, tra l'altro, la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, del citato decreto ministeriale 17 luglio 2014, che ha previsto la chiusura di dieci sedi provinciali delle Ragionerie territoriali dello Stato e la riallocazione del personale in servizio presso le sedi stesse;

Visto l'art. 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha previsto che l'attività della Commissione tributaria centrale sia esaurita entro il 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che, con riguardo alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha aggiunto, dopo il comma 6, dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 6-*bis*, a norma del quale, al fine di ga-



rantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della stessa, appositamente istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie;

Vista la nota del 20 febbraio 2014, prot. n. 0002894/BIL, con la quale il Segretario Generale della predetta Commissione ha comunicato che la medesima Autorità, nella seduta del 17 febbraio 2014 con la delibera n. 14/65, immediatamente esecutiva, ha adottato, previo assenso del personale interessato, il provvedimento di inquadramento e il contestuale trasferimento nel ruolo organico della Commissione di un contingente pari a tre unità di area terza e un'unità di area prima, come da tabella unita alla predetta;

Considerato pertanto che, ad esito della predetta determinazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'effettiva consistenza della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze risulta pari a n. 5.258 unità di area terza, n. 5.777 unità di area seconda e n. 554 unità di area prima, per un totale complessivo riferito al personale delle aree di n. 11.589 unità;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l'art. 21 che, al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, sopprime, tra l'altro, la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, pubblicato nella *G.U.* n. 100 del 2 maggio 2015, concernente il trasferimento di competenze dalla soppressa Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

Considerate le opzioni espresse dai dipendenti in servizio presso la soppressa Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2014, che prevede tra l'altro che, con successivo provvedimento, sia definita, nell'ambito del contingente assegnato alle Segreterie delle Commissioni Tributarie, la distribuzione della dotazione organica della Commissione Tributaria Centrale;

Considerata la necessità di procedere ad una redistribuzione dell'organico a seguito della chiusura della Commissione Tributaria Centrale e delle dieci sedi delle Ragionerie territoriali dello Stato;

Considerato che sono state trasferite alle Commissioni tributarie le unità di personale provenienti dalle sedi delle Ragionerie territoriali dello Stato chiuse a norma dell'art. 7, comma 3, DM 17/7/2014;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009;

Preso atto che della proposta di ripartizione della dotazione organica, così come delineata dall'Amministrazione, sono state informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche del personale delle aree nei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso il contingente relativo agli uffici soppressi dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono rideterminate secondo la tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le dotazioni organiche del personale delle aree delle sedi territoriali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono ripartite per Regione, secondo la tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3.

Le dotazioni organiche del personale delle aree delle Commissioni Tributarie, escluse dal taglio dei posti in organico ai sensi dell'art. 23-*quinqies*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ripartite, per sede, secondo l'allegata tabella C.

Art. 4.

1. Con successivo provvedimento sarà definita, nell'ambito del contingente assegnato agli Uffici centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la dotazione organica di ciascun ufficio centrale di bilancio.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 20 novembre 2014.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2015

Il Ministro: PADOAN




TABELLA A

Ripartizione della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze – personale delle aree funzionali:

	Dipartimento del Tesoro	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato		Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei Servizi + Uffici Diretta Collaborazione Attività Politica	Dipartimento delle Finanze		Totale
		Uffici Centrali	RTS		Uffici Centrali	CCTT	
Area III	451	1.081	1.633	658	457	978	5.258
Area II	324	899	2.240	992	185	1.137	5.777
Area I	25	52	168	116	32	161	554
Totale Aree	800	2.032	4.041	1.766	674	2.276	11.589




TABELLA B

Ragionerie territoriali dello Stato


	Area III	Area II	Area I	Totale
RTS Abruzzo	51	70	7	128
RTS Basilicata	25	39	4	68
RTS Calabria	75	89	5	169
RTS Campania	146	238	10	394
RTS Emilia Romagna	109	142	14	265
RTS Friuli Venezia Giulia	46	64	7	117
RTS Lazio	115	239	9	363
RTS Liguria	63	72	7	142
RTS Lombardia	211	239	16	466
RTS Marche	46	63	7	116
RTS Molise	16	32	4	52
RTS Piemonte	119	157	11	287
RTS P. Aut. Bolzano	9	20	1	30
RTS P. Aut. Trento	9	27	2	38
RTS Puglia	109	148	9	266
RTS Sardegna	60	71	7	138
RTS Sicilia	147	200	15	362
RTS Toscana	92	139	14	245
RTS Umbria	31	38	4	73
RTS Valle d'Aosta	2	6	2	10
RTS Veneto	152	147	13	312
Ragionerie Territoriali dello Stato	1.633	2.240	168	4.041




TABELLA C

Segreterie delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria


		Area III	Area II	Area I	Totale
Lazio	Consiglio di Presidenza	38	26	8	72
Abruzzo	C.T. Reg. Abruzzo	7	12	2	21
	C.T.P. Chieti	5	2	1	8
	C.T.P. L'Aquila	6	2	1	9
	C.T.P. Pescara	5	4	0	9
	C.T.P. Teramo	4	4	0	8
Basilicata	C.T.Reg. Basilicata	5	3	1	9
	C.T.P. Matera	5	4	1	10
	C.T.P. Potenza	5	4	0	9
Bolzano	C.T.2° grado Bolzano	4	2	0	6
	C.T. 1° grado Bolzano	5	1	1	7
Calabria	C.T.Reg. Calabria	10	12	2	24
	C.T.P. Catanzaro	7	4	3	14
	C.T.P. Cosenza	14	16	1	31
	C.T.P. Crotona	3	9	1	13
	C.T.P. Reggio Calabria	13	12	2	27
	C.T.P. Vibo Valentia	4	10	2	16
Campania	C.T.Reg. Campania	37	45	4	86
	C.T.P. Avellino	10	4	0	14
	C.T.P. Benevento	6	9	1	16
	C.T.P. Caserta	18	17	3	38
	C.T.P. Napoli	30	54	6	90
	C.T.P. Salerno	15	17	2	34
Emilia - Romagna	C.T.Reg. Emilia-Romagna	11	19	3	33
	C.T.P. Bologna	8	10	1	19
	C.T.P. Ferrara	3	4	2	9
	C.T.P. Forlì	5	2	0	7
	C.T.P. Modena	5	2	1	8
	C.T.P. Parma	5	7	1	13
	C.T.P. Piacenza	7	3	1	11
	C.T.P. Ravenna	4	5	1	10
C.T.P. Reggio Emilia	5	4	0	9	



		Area III	Area II	Area I	Totale
	C.T.P. Rimini	6	7	1	14
Friuli-Venezia Giulia	C.T.Reg. Friuli-V.G.	3	8	1	12
	C.T.P. Gorizia	3	1	1	5
	C.T.P. Pordenone	2	4	1	7
	C.T.P. Trieste	4	6	0	10
	C.T.P. Udine	4	4	1	9
Lazio	C.T.Reg. Lazio	23	41	10	74
	C.T.P. Frosinone	7	11	1	19
	C.T.P. Latina	8	8	1	17
	C.T.P. Rieti	4	7	2	13
	C.T.P. Roma	55	64	7	126
	C.T.P. Viterbo	6	3	0	9
Liguria	C.T.Reg. Liguria	11	6	1	18
	C.T.P. Genova	9	10	0	19
	C.T.P. Imperia	4	4	1	9
	C.T.P. La Spezia	4	4	0	8
	C.T.P. Savona	5	6	0	11
Lombardia	C.T.Reg. Lombardia	22	36	2	60
	C.T.P. Bergamo	5	4	1	10
	C.T.P. Brescia	9	5	1	15
	C.T.P. Como	6	3	1	10
	C.T.P. Cremona	6	2	0	8
	C.T.P. Lecco	2	12	1	15
	C.T.P. Lodi	2	4	0	6
	C.T.P. Mantova	5	1	0	6
	C.T.P. Milano	31	30	1	62
	C.T.P. Pavia	6	2	0	8
	C.T.P. Sondrio	2	6	1	9
	C.T.P. Varese	5	7	0	12
Marche	C.T.Reg. Marche	5	9	1	15
	C.T.P. Ancona	5	5	0	10
	C.T.P. Ascoli Piceno	3	11	0	14
	C.T.P. Macerata	5	6	1	12
	C.T.P. Pesaro	3	5	3	11
Molise	C.T.Reg. Molise	6	2	1	9
	C.T.P. Campobasso	4	4	1	9
	C.T.P. Isernia	2	5	0	7
Piemonte	C.T.Reg. Piemonte	14	8	2	24
	C.T.P. Alessandria	4	6	1	11
	C.T.P. Asti	3	1	1	5
	C.T.P. Biella	2	8	0	10
	C.T.P. Cuneo	3	4	0	7



		Area III	Area II	Area I	Totale
	C.T.P. Novara	5	2	0	7
	C.T.P. Torino	10	11	1	22
	C.T.P. Verbania	2	3	0	5
	C.T.P. Vercelli	4	4	0	8
Puglia	C.T.Reg. Puglia	19	26	8	53
	C.T.P. Bari	15	17	4	36
	C.T.P. Brindisi	4	2	0	6
	C.T.P. Foggia	8	8	2	18
	C.T.P. Lecce	8	12	1	21
	C.T.P. Taranto	7	5	2	14
Sardegna	C.T.Reg. Sardegna	6	6	2	14
	C.T.P. Cagliari	8	4	3	15
	C.T.P. Nuoro	4	3	2	9
	C.T.P. Oristano	3	7	1	11
	C.T.P. Sassari	3	6	0	9
Sicilia	C.T.Reg. Sicilia	21	37	4	62
	C.T.P. Agrigento	9	8	1	18
	C.T.P. Caltanissetta	6	3	2	11
	C.T.P. Catania	19	21	1	41
	C.T.P. Enna	6	10	1	17
	C.T.P. Messina	16	25	1	42
	C.T.P. Palermo	15	14	1	30
	C.T.P. Ragusa	7	6	1	14
	C.T.P. Siracusa	10	9	2	21
	C.T.P. Trapani	7	6	2	15
Toscana	C.T.Reg. Toscana	11	20	3	34
	C.T.P. Arezzo	9	1	0	10
	C.T.P. Firenze	7	13	1	21
	C.T.P. Grosseto	2	5	0	7
	C.T.P. Livorno	5	3	0	8
	C.T.P. Lucca	8	7	0	15
	C.T.P. Massa Carrara	3	8	1	12
	C.T.P. Pisa	5	7	0	12
	C.T.P. Pistoia	3	4	0	7
	C.T.P. Prato	5	10	1	16
	C.T.P. Siena	4	2	0	6
	Trento	C.T.2° grado Trento	1	6	1
C.T.1° grado Trento		3	9	1	13
Umbria	C.T.Reg. Umbria	5	6	0	11
	C.T.P. Perugia	4	5	2	11
	C.T.P. Terni	4	4	1	9



		Area III	Area II	Area I	Totale
Valle d'Aosta	C.T.Reg. Valle d'Aosta	3	3	0	6
	C.T.P. Aosta	2	5	0	7
Veneto	C.T.Reg. Veneto	10	21	3	34
	C.T.P. Belluno	3	1	1	5
	C.T.P. Padova	11	5	1	17
	C.T.P. Rovigo	2	6	1	9
	C.T.P. Treviso	7	6	2	15
	C.T.P. Venezia	4	5	0	9
	C.T.P. Verona	4	5	1	10
	C.T.P. Vicenza	4	6	0	10
Totale		978	1.137	161	2.276

15A06866

DECRETO 4 settembre 2015.

Rete territoriale della tesoreria statale: chiusura di alcune tesorerie.IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104 recante disposizioni per la «Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» e in particolare:

l'art. 1, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2010 il conferimento della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato alla Banca d'Italia e stabilisce che l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza;

l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le sedi e la competenza territoriale delle sezioni di tesoreria sono stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità ed economicità del servizio;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale per conto dello Stato, approvata con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1992;

Tenuto conto che in base a quanto stabilito dal citato art. 1, comma 1 della legge n. 104/1991 il servizio di tesoreria dello Stato continua a essere affidato alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2030;

Visto il progetto di riassetto della rete territoriale della Banca d'Italia deliberato dal Consiglio superiore della Banca nella riunione del 30 marzo 2015, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle istituzioni locali e di contenere al contempo le spese di funzionamento;

Ritenuto opportuno procedere a una riorganizzazione territoriale delle tesorerie statali, tenuto conto dell'avanzato stato di informatizzazione delle procedure di riscossione e pagamento relative al servizio di tesoreria statale;

Sentita la Banca d'Italia che con la nota n. 794857 del 21 luglio 2015 ha trasmesso l'elenco delle tesorerie da sopprimere e di quelle cui trasferire le relative attività;

